

cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La domanda di sospensione formulata dagli appellanti è stata accolta dal CGA. Le prescrizioni oggetto di tale pronuncia sono state reiterate dal Ministero dell'Ambiente con ulteriori provvedimenti che le società hanno provveduto ad impugnare e i cui effetti sono stati nuovamente oggetto di sospensione cautelare da parte del TAR Catania. Nel gennaio 2008 è stata emessa la sentenza del TAR Catania n. 200/08 che accoglie anche gli ulteriori ricorsi, aventi a oggetto analoghe prescrizioni. Nel giugno 2008 anche detta sentenza è stata appellata dal Ministero dell'Ambiente e dai Comuni di Augusta e Melilli avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, senza tuttavia istanza di sospensiva. L'udienza per la discussione di entrambi gli appelli pendenti avanti il CGA, in origine fissata all'11 dicembre 2008, è stata poi rinviata sine die per la pendenza delle questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea (v. infra). Inoltre, nell'aprile 2008, le società hanno impugnato anche le determinazioni della Conferenza di Servizi del 20 dicembre 2007, per la parte in cui l'amministrazione ha mostrato di voler proseguire nelle opere di bonifica dei sedimenti della Rada di Augusta con la realizzazione di ulteriori interventi. In tale procedimento il TAR Catania ha disposto una CTU, depositata in data 20 febbraio 2009, che è favorevole alle ragioni delle società ricorrenti. Il giudizio prosegue. Nel maggio 2008, le società hanno inoltre impugnato avanti il TAR Catania, con istanza di sospensione cautelare, anche le determinazioni della Conferenza di Servizi del 6 marzo 2008 (ed altri provvedimenti successivi), per contestare nuovamente una richiesta di integrazione del progetto definitivo di bonifica della falda con opere di marginamento fisico, nonché "nuovi criteri" cui l'amministrazione ha condizionato la restituzione di aree agli usi legittimi. Nell'ambito di tale ultimo procedimento, su richiesta delle società ricorrenti, il TAR Catania ha rimesso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea alcune questioni interpretative della normativa comunitaria, pregiudiziali alla decisione dei ricorsi, quali i principi del "chi inquina paga", di proporzionalità, buon andamento e ragionevolezza con riferimento alla riparazione del danno ambientale. Si era in attesa della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea: tale pronuncia è stata emessa il 9 marzo 2010 ed è tendenzialmente favorevole agli interessi delle tre Società, precisando tra l'altro che nell'interpretazione del principio "chi inquina paga" resta centrale l'accertamento del "nesso di causalità" e la ricerca dell'effettivo responsabile dell'inquinamento. A valle della pronuncia della Corte di Giustizia, il TAR Catania ha fissato l'udienza per la trattazione delle domande cautelari al 15 aprile 2010. In tale data, essendo stata fissata dal TAR l'udienza di merito a breve (21 ottobre 2010) le parti hanno rinunciato alla discussione della sospensiva. All'udienza del 21 ottobre 2010 i ricorsi sono stati regolarmente trattenuti in decisione e si attende la pubblicazione della sentenza. Si segnala inoltre che è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Siracusa un'indagine penale contro ignoti volta a verificare l'effettiva contaminazione della Rada di Augusta e i rischi connessi all'esecuzione del progetto di bonifica come proposto dal Ministero. Gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura si sono conclusi con i seguenti esiti: a) assenza di rischio sanitario nella Rada di Augusta; b) conferma della estraneità del Gruppo Eni alla contaminazione; c) pericolosità dei dragaggi. All'esito di tali accertamenti tecnici, la Procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

Eni SpA

- [vii] Procedura di amministrazione straordinaria delle compagnie aeree Volare Group, Volare Airlines e Air Europe.** Nel marzo 2009 è stato notificato a Eni e alla controllata Sofid, oggi Eni Adfin, un atto di citazione per revocatoria fallimentare con il quale le procedure di amministrazione straordinaria di Volare Group, Volare Airlines e Air Europe – procedure aperte con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 novembre 2004 – chiedono che siano dichiarati inefficaci tutti i pagamenti effettuati da Volare Group, Volare Airlines e Air Europe in favore di Eni e di Eni Adfin, quale mandataria di Eni all'incasso dei crediti, nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza delle suddette debentrici, e cioè dal 30 novembre 2003 al 29 novembre 2004, per un ammontare complessivo indicato in circa 46 milioni di euro oltre interessi. Eni Adfin ed Eni si sono costituiti e all'udienza del 5 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione sui mezzi istruttori. Il Tribunale ha successivamente ammesso prove testimoniali e il procedimento prosegue per l'escussione dei testi. Eni ha effettuato accantonamento al fondo rischi.

2. Altri procedimenti giudiziari e arbitrali

Syndial SpA (ex EniChem SpA)

- [i] Serfactoring SpA: cessione crediti.** Nel 1991 Agrifactoring SpA ha avviato un'azione giudiziaria avanti al Tribunale di Roma contro Serfactoring SpA. La pretesa ha per oggetto crediti per 182 milioni di euro (oltre interessi e rivalutazione) relativi a forniture di fertilizzanti che originariamente erano vantati da EniChem Agricoltura SpA e Terni Industrie Chimiche SpA (oggi entrambe Syndial SpA) nei confronti di Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche cedevano questi crediti a Serfactoring, che poi conferiva ad Agrifactoring mandato per il loro incasso. Agrifactoring garantiva di pagare l'ammontare di tali crediti a Serfactoring a prescindere dall'effettivo incasso. Successivamente alla messa in liquidazione dell'Agrifactoring, il liquidatore ha avviato il suddetto procedimento affermando che si era verificata la decadenza della garanzia di pagamento a suo tempo pattuita in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione del debitore Federconsorzi, pretendendo quindi la restituzione di quanto già pagato a Serfactoring e non corrisposto ad Agrifactoring da Federconsorzi. Lodierna Syndial e Serfactoring, quest'ultima in via riconvenzionale, hanno agito a loro volta contro Agrifactoring in liquidazione chiedendo la somma complessiva di 97 milioni di euro circa a titolo di risarcimento dei danni, importo corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture emesse nei confronti di Federconsorzi rimaste insolute. Questo ammontare è stato successivamente ridotto a 46 milioni di euro circa a seguito del pagamento parziale dei crediti originari da parte del liquidatore della Federconsorzi e di altre compensazioni. Le cause riunite sono state decise dal Tribunale con sentenza parziale depositata il 24 febbraio 2004. La domanda di Agrifactoring – ridotta in sede di CTU all'importo, per sorte capitale, di 42,3 milioni di euro circa – è stata rigettata e quest'ultima è stata condannata al risarcimento del danno in favore di Serfactoring e Syndial, da determinare nel proseguimento del giudizio. È stato proposto appello da Agrifactoring e nel giugno 2008 la causa è stata decisa con sentenza parziale che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto le domande proposte da Agrifactoring, condannando Serfactoring a restituire ad Agrifactoring quanto da quest'ultima pagato alla prima e non rimborsato da Federconsorzi. La Corte, ha disposto il rinnovo della CTU contabile, al fine, preliminarmente, di accertare l'importo complessivo corrisposto da Agrifactoring a

Serfactoring e l'importo complessivo corrisposto da Federconsorzi ad Agrifactoring e quindi di determinare il quantum da restituirsì a Agrifactoring; la CTU contabile è stata depositata il 28 settembre 2010 e determina il saldo a debito della Serfactoring in euro 48,98 milioni circa al netto dei pagamenti ricevuti da Agrifactoring da parte di Federconsorzi. Syndial e Serfactoring hanno predisposto e depositato una nota di commento fortemente critica. All'udienza del 28 ottobre 2010, le società Eni hanno insistito affinché il CI rivolgesse ai CTU una richiesta di chiarimenti in ordine ai criteri seguiti per la determinazione degli importi portati in perizia. Dopo essersi riservato, il CI, con ordinanza del 5 novembre 2010, ha rinviato la causa al 24 febbraio 2011 per chiarimenti da parte dei CTU, da evidenziarsi in forma chiara ed esauriente e da prodursi in forma scritta. All'udienza del 24 febbraio 2011 sono stati depositati i chiarimenti dei periti. La causa è stata rinviata al 28 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni. Serfactoring e Syndial (in via cautelativa, avendo già formulato riserva di gravame) hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza parziale del 2008 della Corte di Appello di Roma. Agrifactoring ha a sua volta presentato controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Eni ha effettuato accantonamento al fondo rischi.

Saipem SpA

(ii) **CEPAV Uno e CEPAV Due.** Saipem partecipa ai consorzi CEPAV Uno (Saipem 50,36%) e CEPAV Due (Saipem 52%) che nel 1991 hanno stipulato con TAV SpA (ora RFI SpA) due convenzioni per la realizzazione, rispettivamente, delle tratte ferroviarie ad alta capacità/velocità Milano-Bologna (in fase di realizzazione) e Milano-Verona (in fase di progettazione). Nell'ambito del progetto di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Bologna, il 27 giugno 2003 è stato stipulato un addendum al contratto tra il consorzio CEPAV Uno e il committente TAV, in cui sono state ridefinite alcune condizioni contrattuali. Successivamente, il consorzio ha chiesto al committente il prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori e un'integrazione del corrispettivo di circa 800 milioni di euro poi aggiornato a 1.770 milioni di euro. Il consorzio e TAV hanno tentato di comporre amichevolmente la divergenza, interrompendo le trattative il 14 marzo 2006, a seguito delle proposte del TAV giudicate insoddisfacenti dal consorzio. Il 27 aprile 2006 è stata notificata a TAV domanda di arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali. La fase istruttoria dell'arbitrato è attualmente in corso e, dopo il deposito della CTU, avvenuto in data 30 luglio 2010 e, le cui risultanze sono parzialmente favorevoli per la società, alle successive udienze sono state depositate memorie sulle questioni pregiudiziali e le relative repliche. Alla prossima udienza del 20 marzo 2011 dovrebbero essere depositate le note critiche alla CTU. Il termine per il deposito del lodo è attualmente fissato al 27 dicembre 2011. In data 23 marzo 2009 il Collegio Arbitrale, rispondendo ad uno specifico quesito sottopostogli incidentalmente dalle parti, ha emesso un lodo parziale, che ha in sostanza sancito la possibilità per TAV di effettuare verifiche contabili estese anche ai subappalti affidati dal Consorzio, dagli assegnatari o dagli appaltatori. Il Consorzio, assumendo che detto lodo parziale fosse viziato, in data 8 aprile 2010 ha notificato alla controparte l'impugnazione dello stesso davanti la Corte di Appello di Roma, ai fini di ottenerne l'annullamento. Nell'ambito del progetto della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Verona, il consorzio CEPAV Due ha consegnato nel dicembre 2004 il progetto definitivo dell'opera, sviluppato, come previsto dalla Legge 443/2001 cosiddetta "legge obiettivo", sulla base del progetto preliminare approvato dal CIPE. Relativamente all'arbitrato, avviato il 28 dicembre 2000, intentato dal consorzio nei confronti di TAV per ottenere il riconoscimento dei danni subiti a seguito dei ritardi imputabili a TAV nell'esecuzione delle attività di sua competenza, nel gennaio 2007 il collegio arbitrale con lodo parziale si è espresso a favore del consorzio ribadendo il diritto al recupero dei maggiori costi sostenuti per le attività di progettazione. La perizia, volta alla loro determinazione è stata depositata il 19 ottobre 2009. Il giudizio si è concluso in data 23 febbraio 2010 con il deposito del lodo, che ha condannato TAV a corrispondere al consorzio CEPAV Due la somma di euro 44.176.787 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda di arbitrato al saldo; ha inoltre condannato TAV al pagamento di ulteriori euro 1.115.000 oltre interessi e rivalutazione dal 30 ottobre 2000 al saldo. TAV ha proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Roma avverso il lodo arbitrale parziale del gennaio 2007 e l'udienza di precisazione delle conclusioni è prevista per il 28 gennaio 2011. Nel febbraio 2007 il consorzio CEPAV Due ha notificato a TAV una seconda domanda di arbitrato in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 7 del 31 dicembre 2007 che aveva revocato, tra l'altro, la concessione rilasciata a suo tempo dall'Ente Ferrovia dello Stato a TAV SpA, per la realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Milano-Verona. Gli effetti della revoca si estendevano anche alla convenzione che CEPAV Due aveva stipulato con TAV SpA nel 1991. L'art. 12 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge 133/2008, ha poi disposto la "abrogazione della revoca delle concessioni TAV" e pertanto la convenzione stipulata da CEPAV Due con TAV SpA nel 1991 prosegue senza soluzione di continuità con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) SpA. Il secondo giudizio arbitrale è comunque proseguito per la determinazione dei danni subiti dal consorzio anche in data antecedente la revoca della concessione e si è in attesa che il collegio arbitrale disponga la Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla loro quantificazione. La procedura arbitrale risulta allo stato sospesa, essendo pendenti trattative tra le parti per la firma dell'Atto Integrativo alla Convenzione e per il raggiungimento di un accordo transattivo riguardante sia l'arbitrato già terminato sia quello tuttora pendente. Il termine per il deposito del lodo era fissato al 31 dicembre 2010.

3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità regolamentari

3.1 Antitrust

Eni SpA

(i) **Abuso di posizione dominante di Snam riscontrato dall'AGCM.** Nel marzo 1999 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione dell'istruttoria avviata nel 1997, ha: (i) riscontrato da parte della Snam SpA (incorporata in Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale in relazione alle tariffe di vettoriamento applicate e all'ammissibilità dei produttori al vettoriamento; (ii) irrogato la sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro; (iii) chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam, nella convin-

zione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ha impugnato il provvedimento in questione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione degli effetti. Con ordinanza del 26 maggio 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale, rilevando tra l'altro come le prescrizioni imposte alla ricorrente sembrano essere in contrasto con il quadro di riferimento delineato dalla Legge n. 9/1991 e con le linee ispiratrici della direttiva 98/30/CE, ha accolto la richiesta di sospensiva. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha impugnato la decisione sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. È tuttora pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il giudizio di merito sulla questione.

- (ii) **Accertamenti della Commissione Europea sugli operatori nel settore del gas naturale.** Nell'ambito delle iniziative avviate dalla Commissione Europea volte a verificare il grado di concorrenza nel settore del gas naturale all'interno dell'Unione Europea, nel marzo 2009, Eni ha ricevuto dalla Commissione Europea una comunicazione degli addebiti concernente un procedimento ai sensi dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'accordo SEE relativo al presunto ingiustificato rifiuto di accesso alle infrastrutture di trasporto TAG (Austria) e TENP/Transitgas (Germania/Svizzera), interconnesse al sistema italiano di trasporto. In data 4 febbraio 2010 Eni, pur ribadendo l'assoluta legittimità del proprio operato, ha presentato alla Commissione Europea una serie di impegni di carattere strutturale per determinare la chiusura – senza accertamento dell'illecito e, quindi, senza sanzioni – della procedura. In particolare, Eni si impegna alla dismissione delle partecipazioni da essa stessa detenute nelle società concernenti il gasdotto tedesco TENP, quello svizzero Transitgas e quello austriaco TAG. Con riferimento a quest'ultimo, in virtù della valenza strategica dello stesso, si prevede che il trasferimento della relativa partecipazione debba avvenire nei confronti di un soggetto controllato dallo Stato italiano. In data 29 settembre 2010 la Commissione Europea ha adottato una decisione con cui ha accettato gli impegni presentati da Eni e li ha resi vincolanti, concludendo, quindi, che l'intervento della Commissione non è più giustificato e il procedimento verrà chiuso. Eni procederà all'attuazione degli impegni secondo le modalità e la tempistica negli stessi previste (una versione non confidenziale degli impegni definitivi è consultabile sul sito internet di Eni all'indirizzo: <http://www.eni.com/it/IT/azienda/attivita-strategie/gas-power/trasporto-gas/trasporto.shtml>).
- (iii) **TIPC.** Nell'aprile 2006 Eni ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per il Lazio avverso il provvedimento del 15 febbraio 2006 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva deliberato che la condotta posta in essere da Eni nel 2003 con riguardo all'esecuzione del piano di potenziamento del gasdotto TIPC di importazione del gas naturale dall'Algeria costituiva abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del Trattato UE. In quella sede l'Autorità inflisse a Eni una sanzione amministrativa di 390 milioni di euro ridotti a 290 milioni di euro in considerazione dell'impegno di Eni di attuare misure pro-concorrenziali, tra le quali in particolare il potenziamento del gasdotto in questione. A fronte di questo contenzioso Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi. Il TAR del Lazio ha in parte accolto il ricorso proposto da Eni annullando la quantificazione della sanzione, riconoscendo la non adeguata ponderazione da parte dell'AGCM delle circostanze addotte da Eni. Contro la sentenza del TAR hanno presentato autonomo ricorso al Consiglio di Stato sia l'AGCM che Eni e TIPC. In data 27 maggio 2010, è stato notificato ad Eni il provvedimento dell'AGCM di avvio del procedimento volto alla rideterminazione della sanzione di 290 milioni di euro, comminata con il provvedimento del 15 febbraio 2006, secondo quanto stabilito nella sentenza del TAR Lazio. Con la sentenza n. 9306 del 20 dicembre 2010 il Consiglio di Stato, pronunciandosi sui ricorsi di cui sopra, ha definitivamente riformato il provvedimento dell'AGCM del febbraio 2006, nella parte relativa alla quantificazione della sanzione il cui importo è stato ridotto a euro 20.405.000. Eni, in data 4 gennaio 2011, ha proceduto al pagamento della sanzione nella misura di cui sopra, in quanto il procedimento di rideterminazione della sanzione risulta ormai superato dalla decisione del CdS di procedere esso stesso a quantificare il nuovo importo della sanzione.
- (iv) **Accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel settore della vendita e distribuzione del gas in Italia.** In data 7 maggio 2009, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla luce di segnalazioni inviate dalla società Sorigenia, ha avviato un'istruttoria nei confronti di una serie di operatori integrati nella vendita e distribuzione di gas in Italia, tra i quali Eni e Italgas, nella quale ipotizza un asserito abuso di posizione dominante costituito da comportamenti diretti a ostacolare la fase di cambio del fornitore da parte dei clienti con consumi annui inferiori a 290.000 mc. Ciò avrebbe permesso alle società di vendita dei gruppi integrati di preservare le proprie quote di mercato nelle aree in cui operano i distributori del gruppo. In data 24 marzo 2010 l'AGCM ha pubblicato sul proprio sito internet gli impegni presentati ex art. 14-ter della Legge 287/90 da Italgas e dalle altre società distributrici di gas coinvolte nei procedimenti istruttori di cui sopra, volti a rimuovere gli aspetti ritenuti problematici dall'AGCM nella comunicazione di avvio del procedimento, avviando la fase del market test. Con provvedimento n. 21530 dell'8 settembre 2010, l'AGCM ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati da Italgas e ha chiuso il procedimento senza accertare alcuna infrazione e senza irrogare alcuna sanzione nei confronti di Eni e Italgas.
- (v) **Accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel settore della vendita del bitume stradale.** In data 27 maggio 2010, l'AGCM ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Eni e di altre 8 società attive nella commercializzazione di bitume stradale, per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE [Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea] nel settore della vendita ex-raffineria del bitume stradale in Italia. Il procedimento istruttorio è attualmente in una fase preliminare. Secondo quanto previsto nel provvedimento di avvio, il procedimento dovrebbe concludersi entro il 25 novembre 2011.

Eni SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA

- (vi) **Contenzioso antitrust nel settore degli elastomeri – Ente procedente: Commissione Europea.** Nel dicembre del 2002 le Autorità europee e statunitensi hanno avviato contestualmente indagini concernenti possibili violazioni della normativa antitrust nel settore degli elastomeri, da cui sono scaturiti vari procedimenti. In proposito si segnala che il procedimento di maggior rilievo concerne gli elastomeri denominati BR e ESRB, in relazione ai quali la Commissione Europea, con decisione del 29 novembre 2006, ha accertato una violazione della normativa antitrust e ha comminato un'ammonda di 272,25 milioni di euro a Eni e Polimeri Europa in solido (relativamente ai prodotti BR/SBR). Nel febbraio 2007 le società hanno predisposto i ricorsi avverso tale decisione avanti al Tribunale di Prima Istanza UE. Le udienze per la trattazione orale della causa si sono tenute nell'ottobre 2009 e allo stato si è in attesa del disposto delle relative sentenze. In attesa dell'esito dei ricorsi, Polimeri Europa aveva fornito una garanzia bancaria per 200 milioni di euro e versato il residuo importo della sanzione. A fronte della decisione da ultimo menzionata della Commissione Europea, nell'agosto 2007 Eni ha altresì avviato, presso il Tribunale di Milano, un'azione di accertamento negativo volta a ottenere una sentenza che attestasse l'inesistenza

del danno asseritamente subito dai produttori di pneumatici BR/SBR. Il Tribunale di Milano ha tuttavia dichiarato inammissibile l'azione con sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Milano e il giudizio di appello è tuttora pendente. Sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi.

3.2 Regolamentazione

- (i) **Distribuidora De Gas Cuyana SA.** Procedimento di infrazione avviato dall'Ente Nazionale di regolamentazione del settore del gas in Argentina. L'Ente Nazionale di regolamentazione del settore gas in Argentina ("Enargas") ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni operatori del settore tra cui la Distribuidora de Gas Cuyana SA, società controllata di Eni. L'Enargas contesta alla società di non aver correttamente calcolato i fattori di conversione dei volumi per ricondurre a condizioni standard ai fini della fatturazione ai clienti e intima alla società di correggere, a partire dalla data della notifica [31 marzo 2004], i fattori di conversione nei termini della regolamentazione in vigore, senza pregiudizio dei risarcimenti e sanzioni che possano emergere dall'istruttoria in corso. La società, impregiudicato ogni diritto di impugnativa del provvedimento, il 27 aprile 2004 ha presentato all'Enargas una memoria difensiva. In data 28 aprile 2006 la società ha presentato formalmente istanza di acquisizione documentale nei confronti di Enargas al fine di prendere conoscenza dei documenti sulla cui base viene contestata la presunta infrazione.
- (ii) **Istruttoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'applicazione della disciplina in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione.** Con delibera VIS 93/09 del 25 settembre 2009 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato istruttorie formali nei confronti di 5 imprese di vendita di energia elettrica, tra cui Eni, per accertare l'eventuale violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alle delibere 152/06, 156/07 e 272/07 e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ("CRI"), notificata a Eni il 5 maggio 2010, emerge che l'Autorità ritiene sussistenti le violazioni contestate e le considera ancora in corso, affermando pertanto l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo preannunciato in fase di avvio. Eni ha tuttavia rappresentato all'Autorità che già nel luglio 2009, ossia ancor prima dell'avvio dell'istruttoria, aveva modificato il layout delle proprie bollette che pertanto risulta, nella sostanza, pienamente conforme agli obblighi espositivi di cui alla normativa vigente (anzi fornisce ulteriori informazioni per una ancor più compiuta trasparenza verso il cliente) e – in larga misura – anticipa la nuova "direttiva per l'armonizzazione dei documenti di fatturazione" [delibera 202/09]. Pur ritenendo di aver dimostrato il sostanziale rispetto della normativa applicabile, Eni ha cautelativamente provveduto a disporre un accantonamento al fondo rischi. Con la delibera VIS 110/10 dell'11 ottobre 2010 l'AEEG ha comminato a Eni la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 350.000, di cui: (i) euro 200.000 per quanto riguarda i clienti domestici ed; (ii) euro 150.000 per i non domestici, connessi in bassa tensione. Eni ha provveduto al pagamento della sanzione, proponendo tuttavia ricorso al TAR a tutela dei propri diritti e interessi avverso la delibera sanzionatoria.
- (iii) **Istruttoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di fatturazione di congrui tariffari ai clienti finali del servizio gas e di periodicità di fatturazione.** Con delibera VIS 36/10 del 25 maggio 2010 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato un procedimento nei confronti di Eni per: (i) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per l'asserita violazione di alcune disposizioni della delibera 229/01 (che disciplina le condizioni contrattuali di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali), della delibera 42/99 (che riguarda la trasparenza dei documenti di fatturazione), della delibera 126/04 [relativa al codice di condotta commerciale per la vendita di gas] e del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas (TIQV) di cui alla delibera ARG/com 164/08; e (ii) l'adozione di provvedimenti diretti a ordinare la cessazione dei comportamenti che dovessero risultare lesivi dei diritti degli utenti. La delibera di avvio di procedimento contiene anche una serie di intimazioni nonché richieste di informazioni e documenti, che Eni ha provveduto a trasmettere all'AEEG. In ogni caso, a tutela dei propri diritti e interessi, Eni ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia avverso la citata Delibera VIS 36/10. Il 10 novembre 2010 è pervenuta a mezzo fax la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) con la quale l'AEEG conferma sostanzialmente le violazioni contestate a Eni con la delibera di avvio del procedimento. Nel corso dell'audizione finale dinanzi al Collegio dell'AEEG, Eni è stata autorizzata al deposito di una memoria difensiva e con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato al TAR anche la CRI. Per quanto ritenga di poter fondatamente contestare i rilievi dell'AEEG in sede giurisdizionale, Eni ha cautelativamente provveduto a disporre un accantonamento al fondo rischi.

4. Indagini della Magistratura

- (i) **EniPower.** Nel giugno 2004 la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti commessi dalla controllata EniPower, nonché sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower. Di dette indagini è stata data ampia diffusione dai mezzi di comunicazione e ne è emerso il pagamento illecito di somme di denaro da aziende fornitrici di EniPower stessa a un suo dirigente che è stato licenziato. A EniPower (committente) e alla Snamprogetti (oggi Saipem SpA) (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nella riunione del 10 agosto 2004 il Consiglio di Amministrazione di Eni ha esaminato la situazione sopra descritta e ha condiviso l'avvenuta costituzione da parte dell'Amministratore Delegato di una task force incaricata di verificare il rispetto delle procedure di Gruppo nelle modalità di affidamento degli appalti e delle forniture da parte di EniPower e Snamprogetti e nella successiva esecuzione dei lavori. Inoltre il Consiglio ha indicato alle strutture di prestare fattiva e tempestiva collaborazione agli organi giudiziari inquirenti. Dagli accertamenti effettuati non sono emerse inadeguatezze nella struttura organizzativa o carenze nel sistema di controllo interno. Per alcuni aspetti specifici, le analisi sono state effettuate anche da consulenti tecnici esterni. Eni, nell'ambito di una Linea Guida di fermezza e trasparenza, ha assunto le deliberazioni necessarie per la costituzione di parte civile nel procedimento penale ai fini del risarcimento degli eventuali danni che fossero derivati dai comportamenti illeciti dei propri fornitori, dei loro e dei propri dipendenti. Nel frattempo è stato notificato l'atto di conclusione delle indagini preliminari in cui EniPower e Snamprogetti non sono indicate tra i soggetti giuridici indagati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nell'agosto 2007 è stato notificato il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di Snamprogetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento prosegue a carico

di ex dipendenti delle predette società nonché nei confronti di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrici e delle stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower SpA e Snamprogetti SpA si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare. L'udienza preliminare relativa al procedimento principale avanti il GUP si è conclusa il 27 aprile 2009. Il giudice ha disposto il decreto di rinvio a giudizio di tutte le parti che non hanno fatto richiesta di patteggiamento, a esclusione di alcuni soggetti nei cui confronti è intervenuta la prescrizione. Nel corso dell'udienza del 2 marzo 2010 è stata confermata la costituzione di parte civile di Eni SpA, EniPower SpA e Saipem SpA nei confronti degli enti imputati ex D.Lgs. 231/2001. Sono stati altresì citati i responsabili civili delle ulteriori società coinvolte. Il processo prosegue per l'esame dei testi.

- (ii) **Trading.** Nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria in corso che vede coinvolti due ex dirigenti di Eni, che avrebbero percepito somme di denaro per favorire la conclusione di rapporti contrattuali con società operanti nel trading internazionale di prodotti petroliferi, il 10 marzo 2005 la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni due provvedimenti di sequestro di documentazione afferente i rapporti fra Eni e le due società; nel procedimento Eni è parte offesa. Il GIP ha rigettato in buona parte la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero. Alla luce del provvedimento del GIP, la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni, in qualità di persona offesa, il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dei suoi due ex dirigenti, per l'imputazione di truffa aggravata dall'aver procurato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità con abuso delle relazioni d'ufficio e di prestazione d'opera. La prima udienza fissata per il 27 gennaio 2010 è stata rinviata al 30 marzo 2010. Nel corso dell'udienza del 30 marzo 2010 è stata formalizzata la costituzione di parte civile di Eni nei confronti di tutti gli imputati. Successivamente, la difesa di uno degli ex dirigenti ha optato per il rito abbreviato "non condizionato". Il Giudice quindi ha separato tale posizione processuale disponendo il rinvio della relativa trattazione alla stessa data in cui è stato rinviato il processo principale. Nel corso dell'udienza del 23 giugno 2010 per il procedimento relativo alla posizione di un ex dirigente Eni il Pubblico Ministero, in coerenza con quanto espresso in sede di richiesta di archiviazione, ha formulato richiesta assolutoria dell'imputato. La difesa di Eni si è opposta chiedendo la condanna di un ex dirigente Eni. Il Tribunale, al termine delle discussioni, ha rinviato l'udienza al 13 luglio 2010 all'esito della quale il Tribunale ha assolto un ex dirigente Eni riservandosi il deposito della motivazione in 90 giorni. Parallelamente, nel corso della medesima udienza, il processo principale è stato rinviato all'udienza del 9 febbraio 2011 per la formulazione delle richieste istruttorie. Tale udienza è stata rinviata al 24 maggio 2011.

- (iii) **Consorzio TSKJ: indagini delle Autorità Statunitensi, Italiane e di altri Paesi.** Snamprogetti Netherlands BV detiene una partecipazione del 25% nelle società che costituiscono il consorzio TSKJ. I rimanenti azionisti, con quote paritetiche del 25%, sono Kbr, Technip e JGC. Il consorzio TSKJ a partire dal 1994 ha realizzato impianti di liquefazione del gas naturale a Bonny Island in Nigeria. Snamprogetti SpA, la società controllante di Snamprogetti Netherlands BV, è stata una diretta controllata di Eni sino al febbraio 2006, quando è stato concluso un accordo per la cessione di Snamprogetti a Saipem; Snamprogetti è stata incorporata in Saipem SpA dal 1° ottobre 2008. Eni detiene una partecipazione del 43% di Saipem. Con la cessione di Snamprogetti, Eni ha concordato tra l'altro di indennizzare i costi e gli oneri che Saipem dovesse eventualmente sostenere, con riferimento alla vicenda TSKJ, anche in relazione alle sue controllate. La US Securities and Exchange Commission (SEC), il US Department of Justice (DOJ) e altre autorità, tra cui la Procura della Repubblica di Milano, hanno svolto indagini su presunti pagamenti illeciti da parte del consorzio TSKJ a favore di pubblici ufficiali nigeriani.

Il procedimento negli Stati Uniti: a seguito di numerosi contatti con le Autorità statunitensi che conducevano le indagini (US SEC e DOJ), è stata definita una transazione globale per chiudere il procedimento. Nel luglio 2010 Snamprogetti Netherlands BV ha firmato un deferred prosecution agreement con il DOJ. Secondo i termini di tale accordo il DOJ ha depositato un atto che prelude all'avvio di un'azione penale nei confronti di Snamprogetti Netherlands BV per la violazione di alcune norme del FCPA. È stata concordata una sanzione pecuniaria penale pari a 240 milioni di dollari che trova copertura nel fondo rischi stanziato nel bilancio 2009. Eni e Saipem si sono fatte garanti dell'effettivo adempimento degli obblighi sottoscritti da Snamprogetti Netherlands BV nei confronti del DOJ tenuto conto in particolare degli obblighi contrattuali d'indennizzo assunti da Eni nei confronti di Saipem nell'ambito della cessione di Snamprogetti. Se gli obblighi stabiliti nell'accordo transattivo saranno correttamente adempiuti, il DOJ, decorso un periodo di 2 anni (che può essere esteso a 3 anni), rinuncerà a proseguire l'azione penale nei confronti di Snamprogetti Netherlands BV. Per quanto riguarda la transazione con la US SEC anche questa definita nel luglio 2010, Snamprogetti Netherlands BV ed Eni (in qualità di controllante e società quotata al NYSE) hanno acconsentito, senza ammissione di responsabilità, al deposito di un atto di citazione e alla pronuncia di una sentenza per asserita violazione di alcune norme del Security Exchange Act del 1934, e hanno pagato alla SEC 125 milioni di dollari in relazione al profitto percepito. Anche questo ammontare trova copertura nel fondo rischi stanziato ed è stato pagato da Eni in relazione agli obblighi contrattuali di indennizzo nei confronti di Saipem. Eni, Saipem e Snamprogetti Netherlands BV hanno collaborato nell'inchiesta condotta dalle Autorità americane e hanno realizzato sostanziali miglioramenti ai programmi in materia di compliance già esistenti, anche per quanto riguarda le norme anticorruzione. Conseguentemente, gli accordi transattivi conclusi con le Autorità americane non richiedono l'attuazione di un controllo esterno indipendente sul sistema di compliance interno, come invece è prassi in procedimenti analoghi. Eni e le società controllate sono impegnate in un continuo miglioramento della propria compliance interna.

Il procedimento in Nigeria: con riferimento alle azioni intraprese dalle Autorità nigeriane, in data 10 dicembre 2010 Snamprogetti Netherlands BV ha firmato un accordo transattivo con il Governo Federale di Nigeria in merito alla risoluzione dell'inchiesta condotta sulle attività di Snamprogetti Netherlands BV come membro del consorzio TSKJ. Il Governo Federale di Nigeria aveva in precedenza avviato un procedimento giudiziario nei confronti del consorzio TSKJ e dei quattro azionisti, tra cui Snamprogetti Netherlands BV. Secondo i termini dell'accordo, Snamprogetti Netherlands BV ha pattuito una sanzione pecuniaria penale di 30 milioni di dollari, oltre al rimborso di 2,5 milioni di dollari per spese legali sostenute dal Governo Federale di Nigeria, ponendo termine al procedimento giudiziario. Lo stesso Governo Federale di Nigeria ha rinunciato a proseguire qualsiasi azione penale e civile, in qualunque giurisdizione, nei confronti di Snamprogetti, delle controllanti e delle controllate. Nell'accordo, le Autorità nigeriane riconoscono inoltre che le condotte addebitate sono terminate il 15 giugno 2004.

Il procedimento in Italia: la vicenda TSKJ ha determinato sin dal 2004 indagini contro ignoti da parte della Procura della Repubblica di Milano. A partire dal 10 marzo 2009 la società ha ricevuto richieste di esibizione documenti da parte della Procura della Repubblica di Milano. I fatti che sono oggetto di indagine si estendono sin dal 1994 e concernono anche il periodo successivo all'introduzione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.

231 sulla responsabilità amministrativa delle società. In caso di condanna ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, oltre alle sanzioni amministrative, è applicabile la confisca del profitto del reato. In fase di indagini preliminari, sono possibili il sequestro preventivo di tale profitto e misure cautelari. Non si può escludere un esito negativo dei procedimenti che potrebbero avere un significativo impatto economico per la società. In ogni caso, allo stato attuale, l'eventuale onere in caso di esito negativo, data la complessità delle analisi in fatto e in diritto (anche su questioni pregiudiziali inerenti giurisdizione e prescrizione) e tenuto conto delle limitate informazioni in possesso della società e del segreto istruttorio sulle indagini in corso, non è oggettivamente determinabile. In data 31 luglio 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ha notificato a Saipem SpA (in quanto incorporante di Snamprogetti SpA) un decreto con il quale era stata fissata per il 22 settembre 2009 un'udienza in camera di consiglio in relazione a un procedimento instaurato ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nel quale Eni SpA e Saipem SpA sono sottoposte a indagine per responsabilità amministrativa in relazione a reati di corruzione internazionale aggravata ascritti a due ex dirigenti di Snamprogetti SpA. Nei confronti di Eni SpA e Saipem SpA la Procura della Repubblica di Milano ha richiesto al GIP l'interdizione dall'esercizio di attività comportanti rapporti contrattuali diretti o indiretti con la società Nigerian National Petroleum Corporation o sue controllate. La convocazione da parte del GIP per l'udienza succitata consente a Eni e Saipem di far valere le loro difese prima della decisione sull'eventuale applicazione della misura cautelare richiesta dalla Procura. Nel merito, la misura cautelare richiesta dalla Procura ha ad oggetto la condotta del consorzio TSKJ nel periodo dal 1995 al 2004. In relazione agli eventi in esame, la Procura rileva l'inefficienza e l'inosservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto al fine di prevenire la commissione dei reati ascritti da parte di soggetti sottoposti a direzione e vigilanza. In linea di fatto va rilevato che già al tempo degli eventi in esame la società adottava un codice di comportamento e procedure aziendali specifiche, prendendo a riferimento le best practice dell'epoca. Tali codici e procedure, successivamente, hanno subito un'evoluzione finalizzata al continuo miglioramento del controllo interno: tra l'altro, con l'approvazione del nuovo Codice Etico e del nuovo Modello 231 in data 14 marzo 2008, si è ribadito che in nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di Eni può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice. All'esito dell'udienza del 21 ottobre 2009, con decisione del 17 novembre 2009, il GIP ha respinto la richiesta di misura cautelare interdittiva presentata dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Eni e Saipem. La Procura della Repubblica di Milano ha presentato ricorso in appello avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari. Con decisione del 9 febbraio 2010, il Giudice del Riesame ha ritenuto infondato nel merito l'appello della Procura confermando l'impugnata ordinanza del GIP. In data 19 febbraio 2010 la Procura di Milano ha presentato ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza del Giudice del Riesame. In data 30 settembre 2010 si è tenuta l'udienza avanti la Corte di Cassazione relativa al ricorso presentato dalla Procura di Milano avverso la decisione del Tribunale del Riesame che aveva negato la concessione di una cautelare interdittiva. All'esito dell'udienza la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avanzato dalla Procura di Milano e ha annullato la decisione del Tribunale del Riesame. La Suprema Corte ha deciso che la richiesta di misura cautelare è (in diritto) ammissibile ai sensi della Legge n. 231 del 2001 anche nelle ipotesi di reato di corruzione internazionale. In data 24 gennaio 2010 è stato notificato a Eni il decreto di fissazione dell'udienza del 22 febbraio 2011 da parte del Tribunale del Riesame di Milano per la discussione in merito alla richiesta di provvedimento cautelare formulata dalla Procura della Repubblica di Milano. In data 18 febbraio 2011 la Procura della Repubblica di Milano, a fronte del deposito da parte di Snamprogetti Nederland BV di una cauzione pari a 24.530.580 euro, anche nell'interesse di Saipem SpA, ha emesso un atto di rinuncia all'impugnazione, sia nei confronti di Eni SpA, sia nei confronti di Saipem SpA, dell'ordinanza con la quale il GIP aveva respinto la richiesta di misura cautelare interdittiva. Il Tribunale del Riesame all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2011, preso atto della rinuncia, ha dichiarato inammissibile l'appello della Procura della Repubblica di Milano. Pertanto si è così chiuso il procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare interdittiva nei confronti di Eni SpA e di Saipem SpA. In data 3 novembre 2010 è stato notificato al difensore della Saipem l'avviso di conclusione delle indagini relativo al procedimento pendente presso il Tribunale di Milano. Nell'atto si rilevano le contestazioni mosse nei confronti di cinque ex dipendenti della Snamprogetti SpA (oggi Saipem) e della Saipem SpA come persona giuridica, in quanto incorporante Snamprogetti. L'atto non riguarda la persona giuridica di Eni. I fatti contestati sono i presunti eventi corruttivi in Nigeria, asseritamente commessi sino a epoca successiva al 31 luglio 2004. Viene contestata anche l'aggravante del conseguimento di un profitto di rilevante entità (indicata come non inferiore a 65 milioni di dollari), asseritamente conseguito da Snamprogetti SpA. In data 3 dicembre 2010 è stato notificato al difensore della Saipem l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 20 dicembre 2010, con allegata richiesta di rinvio a giudizio. Tale udienza preliminare, tenutasi innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Milano, è stata dedicata all'esposizione della tesi del Pubblico Ministero. Durante il successivo rinvio del 12 gennaio 2011 sono state esposte le tesi delle difese. A chiusura dell'udienza la Procura ha chiesto di poter replicare alle tesi della difesa. All'esito della successiva udienza del 26 gennaio 2011 il Giudice per l'Udienza Preliminare ha disposto il rinvio a giudizio dei cinque ex dipendenti di Snamprogetti SpA (oggi Saipem) e di Saipem SpA come persona giuridica, in quanto incorporante Snamprogetti. La prima udienza avanti il Tribunale di Milano è fissata per il 5 aprile 2011. Si segnala che, i Consigli di Amministrazione di Eni nel 2009 e, successivamente, nel 2010, di Saipem hanno approvato nuove linee guida e principi anticorruzione attraverso i quali il business di Eni e Saipem deve esser svolto. Le linee guida hanno integrato il sistema anticorrittivo delle società, da considerarsi allineato alle best practices internazionali, ottimizzando il sistema di compliance e assicurando il massimo rispetto da parte di Eni e Saipem, e del loro personale, del Codice Etico, del Modello 231 e delle Leggi Anti-Corruzione nazionali ed internazionali.

- (iv) Misurazione del gas.** Nel maggio 2007 è stato notificato a Eni e altre società del Gruppo un provvedimento di sequestro di documenti nell'ambito del procedimento n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L'atto è stato notificato anche a cinque top manager del Gruppo oltre a società terze e loro dirigenti. Nell'atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall'anno 2003, con riferimento all'utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. Le violazioni contestate si riferiscono tra l'altro a fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Ciò ha comportato la notifica della relativa informazione di garanzia anche alle società (per quanto riguarda il Gruppo Eni: Eni,

Snam Rete Gas e Italgas e altre società terze). In data 26 novembre 2009 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. nel quale risultano sottoposti a indagine n. 12 dipendenti o ex dipendenti di Eni e altre società del Gruppo. I rilievi sollevati nell'avviso riguardano in larga parte (i) violazioni nell'accertamento e/o pagamento dell'accisa sul gas naturale per l'importo complessivo di 20,2 miliardi di euro e (ii) violazioni od omissione della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale e/o delle dichiarazioni da rivolgere all'Agenzia delle Dogane e/o all'AEEG, nonché (iii) il correlato asserito ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità. In data 22 febbraio 2011 è stato notificato avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il procedimento a carico di 12 dipendenti o ex dipendenti di Eni e altre società del Gruppo nell'ambito dello stralcio del procedimento per cui era stato notificato il citato avviso di conclusione delle indagini. In data 23 febbraio 2010, è stata notificata una richiesta di esibizione di documenti concernente le modalità di costituzione, definizione, aggiornamento e attuazione del Modello 231 di Eni per gli anni dal 2003 al 2008. Analoga richiesta è stata notificata alla Snam Rete Gas e ad Italgas. In data 18 maggio 2010 è stata trasmessa dai difensori la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Milano relativa a diverse posizioni. La richiesta di archiviazione riguarda anche una posizione di vertice, per la quale la Procura, non ha individuato elementi utili per sostenere l'accusa in un eventuale giudizio. La richiesta è stata preceduta da un provvedimento di stralcio delle posizioni archiviate dal procedimento principale. In data 20 dicembre 2010, nell'ambito di un ulteriore stralcio del procedimento principale sul tema accise, la Procura della Repubblica di Milano ha notificato a n. 9 dipendenti ed ex dipendenti di Eni, in particolare della Divisione Gas & Power, l'avviso di conclusione delle indagini con riferimento al reato di cui all'art. 40 ("Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali") del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504. L'atto non è stato notificato alla società poiché si ritiene si tratti di tema non attinente al D.Lgs. 231 del 2001. L'atto inoltre contesta la sottrazione all'accertamento e al pagamento di accise per un importo rispettivamente di 0,47 miliardi e di 1,3 miliardi di euro. L'udienza preliminare che, allo stato, non riguarda le persone giuridiche, è stata fissata per il 12 maggio 2011.

- (v) **Agip KCO NV.** Nel novembre 2007 il General Prosecutor del Kazakhstan ha comunicato alla società Agip KCO NV l'avvio di un'indagine per la verifica di ipotesi di frode in merito all'assegnazione avvenuta nel 2005 di un contratto di appalto con il consorzio Overseas International Constructors GmbH. Nell'aprile del 2010, l'ufficio inquirente ha proposto un accordo sulla vicenda che è all'esame delle parti indagate. Attualmente si attende la formale chiusura della vicenda da parte dell'Autorità Giudiziaria.
- (vi) **Kazakhstan.** In data 1° ottobre 2009, è pervenuta dalla Procura della Repubblica di Milano, una Richiesta di consegna ai sensi dell'art. 248 del Codice di Procedura Penale. Nel provvedimento, emesso nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti, è richiesta ad Eni SpA la trasmissione – con riferimento a "ipotesi di corruzione internazionale, appropriazione indebita e altri reati" – di "rapporti di audit e ogni altra documentazione in Vostro possesso concernente anomalie di gestione e/o criticità segnalate in relazione a: 1. Impianto di Karachaganak; 2. progetto Kashagan". Il reato di "corruzione internazionale" menzionato nella Richiesta di consegna, è una delle fattispecie previste nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al fine di adempiere tempestivamente alla richiesta della Procura, è stata avviata la raccolta della documentazione e in più fasi successive Eni ha proceduto al deposito della documentazione fino a quel momento raccolta, riservandosi il deposito di ogni ulteriore documentazione in corso di raccolta. Eni continua a fornire piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria. Il 29 novembre 2010 la Guardia di Finanza di Milano ha richiesto di sentire manager Eni in merito all'evoluzione intervenuta nella gestione dei contratti di appalto assegnati da Agip KCO ai consorzi NCC e OIC. Successivamente la Polizia Tributaria di Milano ha convocato due manager per essere sentiti in merito all'indagine avviata dalla Procura di Milano.
- (vii) **Algeria.** In data 4 febbraio 2011 è pervenuta dalla Procura della Repubblica di Milano una Richiesta di consegna ai sensi dell'art. 248 del Codice di Procedura Penale. Nel provvedimento è richiesta la trasmissione – con riferimento a "ipotesi di reato di corruzione internazionale" – di documentazione relativa ad attività di società del gruppo Saipem in Algeria (contratto GK3 e contratto Galsi/Saipem/Technip). Tale richiesta è stata trasmessa per competenza a Saipem SpA in data 4 febbraio 2011. Il reato di "corruzione internazionale" menzionato nella Richiesta di consegna è una delle fattispecie previste nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al fine di adempiere tempestivamente alla richiesta della Procura è stata quindi avviata la raccolta della documentazione e il 16 febbraio 2011 si è proceduto al deposito di quanto raccolto fino a quel momento riservandosi il deposito di ogni ulteriore documentazione in corso di raccolta. Eni continua a fornire la piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria.

5. Contenziosi fiscali

Italia

Eni SpA

- (i) **Contestazione per omesso pagamento ICI relativamente ad alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico.** Nel dicembre 1999 il Comune di Pineto (provincia di Teramo) ha contestato alla Società l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativamente ad alcune piattaforme petrolifere di estrazione di idrocarburi localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico prospiciente il territorio comunale per un ammontare di circa 17 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni ed interessi relativamente agli anni 1993-1998. Avverso tale avviso la società ha presentato tempestivo ricorso contestando: (i) in via preliminare la carenza del potere impositivo del Comune per mancanza del presupposto territoriale in quanto il mare territoriale nel quale sono installate le piattaforme in oggetto non rientra nel territorio comunale; (ii) nel merito la mancanza degli altri presupposti oggettivi per l'applicazione dell'imposta. La Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente ha accolto il ricorso di Eni. Il Comune ha presentato appello presso la competente Commissione Tributaria Regionale che con sentenza del gennaio 2003 ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Il Comune ha proposto appello presso la Corte di Cassazione che, con sentenza del febbraio 2005, ha riconosciuto il potere impositivo del Comune sulle acque territoriali, ed ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata rinviando per la decisione sugli altri motivi ad altra sezione della commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che ha disposto la nomina di un collegio di consulenti (CTU), incaricati di effettuare accertamenti tecnico-contabili necessari ai fini del giudizio. La relazione conclusiva dei CTU conferma la non accatastabilità delle piattaforme e quindi la carenza del presupposto impositivo ai fini ICI. Tale conclusione è stata accolta

dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo con sentenza del 19 gennaio 2009 depositata il 14 dicembre 2009. In data 25 gennaio 2011 il Comune ha notificato alla società il ricorso per la Cassazione dell'anzidetta sentenza. Nel dicembre 2005, il Comune di Pineto aveva notificato a Eni SpA analogo avviso di accertamento dell'ICI per gli anni dal 1999 al 2004 per le medesime piattaforme petrolifere chiedendo il pagamento di una somma complessiva di circa 24 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi. Il ricorso avverso tale provvedimento è stato accolto con sentenza del dicembre 2007 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo. Il giudizio prosegue in appello presso la Commissione Tributaria di grado superiore. Analoghi avvisi di accertamento relativi a piattaforme petrolifere Eni in Mare Adriatico sono stati notificati dai Comuni di Tortoreto, Falconara Marittima, Pedaso e, nel 2009, Gela. Le somme contestate ammontano complessivamente a circa 7,5 milioni di euro. La Società ha presentato ricorso contro tutti gli avvisi di accertamento.

Eni SpA e Eni Adfin SpA

- (ii) **Contestazione relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate da Padana Assicurazioni.** Nei mesi di novembre e dicembre 2010 l'Agenzia delle Entrate con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società Padana Assicurazioni SpA per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 ha contestato l'indebita deduzione di costi e la valorizzazione del ramo d'azienda rischi industriali, trasferito nel 2007 alla società Eni Insurance Ltd. Le contestazioni complessivamente ammontano a circa 148,5 milioni di euro a titolo di imposte, sanzioni ed interessi. Per effetto della garanzia connessa alla cessione di Padana Assicurazioni ad Helvetia SV AG, avvenuta nel 2008, dei suddetti oneri rispondono pro-quota i venditori Eni SpA per il 26,75% e Eni Adfin per il 73,25%. A fronte delle contestazioni è stato effettuato un accantonamento al fondo rischi.

Estero

- (iii) **Contestazioni per mancato pagamento di imposte con conseguente addebito di interessi e penali.** Nel luglio 2004 le competenti Autorità kazakhe hanno notificato alle società Agip Karachaganak BV e Karachaganak Petroleum Operating BV, rispettivamente azionista e società operatrice del contratto di Karachaganak, gli esiti di audit fiscali relativi agli esercizi 2000-2003. Entrambe le società avevano presentato ricorso avverso gli avvisi di accertamento ed un accordo preliminare sulla modifica dell'avviso tramite autotutela era stato raggiunto in data 18 novembre 2004. L'avviso di accertamento è stato emesso ora in via definitiva con riscossione coattiva dell'importo. L'importo definitivo accertato, comprensivo di interessi e sovrattasse ammonta a US\$ 39 milioni in quota Eni. Le società contestano gli importi dell'avviso e si riservano il diritto di proseguire il contenzioso con le Autorità kazakhe tramite procedura arbitrale internazionale. Nell'ottobre 2009, le competenti Autorità kazakhe hanno condotto una verifica fiscale generale delle branch kazakhe di Agip Karachaganak BV e di Karachaganak Petroleum Operating BV, relativamente ai periodi d'imposta dal 2004 al 2007. Nel dicembre 2009 le Autorità fiscali hanno emesso avviso di accertamento per il periodo di imposta 2004, ma non hanno ancora proceduto ad alcuna notifica per gli anni successivi. La verifica del 2004 ha generato richieste per US\$ 21,6 milioni a titolo di imposta sul reddito e ritenute alla fonte per US\$ 0,3 milioni. Tali ammontari sono oggetto di disputa e le società hanno presentato ricorso. Nel 2010 sono state avviate le verifiche per i periodi di imposta 2008 e 2009. Il 23 dicembre 2010, Agip Karachaganak BV e Karachaganak Petroleum Operating BV hanno ricevuto notifica dell'avviso di accertamento per il periodo di imposta 2005 contenente una contestazione pari a US\$ 207,4 milioni per imposta sul reddito (US\$ 205,9 milioni) e ritenute alla fonte e altre imposte (US\$ 1,5 milioni) incluse sanzioni amministrative. Avverso tale avviso è stato presentato ricorso. Inoltre nel corso del 2009, a fronte di audit relativi agli anni 2003-2006, le Autorità kazakhe hanno contestato la recuperabilità contrattuale di alcuni costi sostenuti dalla società operatrice Karachaganak Petroleum Operating BV. Nel febbraio 2011 è stata contestata anche la recuperabilità dei costi relativi all'anno 2007. Sono in corso negoziazioni ai fini di una composizione della disputa.
- (iv) **Contenzioso fiscale Eni Angola Production BV.** Nei primi mesi del 2009 il Ministero delle Finanze Angolano, a seguito di una verifica fiscale iniziata a fine 2007, ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002-2007 con i quali ha contestato a Eni Angola Production BV, quale contitolare della concessione di Cabinda, la deducibilità degli ammortamenti sulle immobilizzazioni in corso ai fini del pagamento della Petroleum Income Tax. La società ha presentato ricorso avverso tale provvedimento presso la Corte Provinciale di Luanda per tutti gli anni in contestazione. In primo grado, i giudici del tribunale di Luanda hanno dichiarato la propria incompetenza ed è attualmente in corso il giudizio presso la Corte Suprema. A fronte del contenzioso la società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

Attività in concessione

Eni opera in regime di concessione prevalentemente nel settore Exploration & Production e in alcune attività dei settori Gas & Power e Refining & Marketing. Nel settore Exploration & Production le clausole contrattuali che regolano le concessioni minerarie, le licenze e i permessi esplorativi disciplinano l'accesso di Eni alle riserve di idrocarburi e differiscono da Paese a Paese. Le concessioni minerarie, le licenze e i permessi sono assegnati da chi ne detiene il diritto di proprietà, generalmente Enti pubblici, compagnie petrolifere di Stato e, in alcuni contesti giuridici, anche privati. A fronte delle concessioni minerarie ricevute, Eni corrisponde delle royalties e, in funzione della legislazione fiscale vigente nel Paese, delle imposte a vario titolo. Eni sostiene i rischi e i costi connessi all'attività di esplorazione, sviluppo e i costi operativi e ha diritto alle produzioni realizzate. Nei Production Sharing Agreement e nei contratti di service e buy-back il diritto sulle produzioni realizzate è determinato dagli accordi contrattuali, sottoscritti con le compagnie petrolifere di Stato concessionarie, che stabiliscono le modalità di rimborso sotto forma di diritto sulle produzioni, dei costi sostenuti per le attività di esplorazione, sviluppo e dei costi operativi (Cost Oil) e la quota di spettanza a titolo di remunerazione (Profit Oil). Con riferimento allo stoccaggio del gas naturale in Italia, l'attività è svolta sulla base di concessioni di durata non superiore a venti anni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti che presentano i requisiti di idoneità previsti dalle norme applicabili e che dimostrano di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni di legge. Nel settore Gas & Power l'attività di distribuzione gas è svolta in regime di concessione tramite affidamento del servizio su base comunale, in attesa della definizione, tramite appositi decreti, di ambiti territoriali minimi di dimensione sovracomunale. Alla scadenza della concessione al gestore uscente, a fronte della cessione delle proprie reti di distribuzione al gestore subentrante, è riconosciuto un valore di rimborso definito con i criteri della stima industriale. Le tariffe del servizio di distribuzione sono definite sulla base di una metodologia stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il

gas. La normativa prevede l'affidamento del servizio di distribuzione esclusivamente con gara, per una durata massima di 12 anni. Nel settore Refining & Marketing alcune stazioni di servizio e altri beni accessori al servizio di vendita insistono su aree autostradali concesse a seguito di una gara pubblica in sub-concessione dalle società concessionarie autostradali per l'erogazione del servizio di distribuzione di prodotti petroliferi e lo svolgimento delle attività accessorie. Tali beni vengono ammortizzati lungo la durata della concessione (normalmente 5 anni per l'Italia). A fronte dell'affidamento dei servizi sopra indicati, Eni corrisponde alle società autostradali royalties fisse e variabili calcolate in funzione dei quantitativi venduti. Al termine delle concessioni è generalmente prevista la devoluzione gratuita dei beni immobili non rimovibili.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all'impatto delle attività Eni sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nei Fattori di rischio e di incertezza - Rischio operation della Relazione sulla gestione. In futuro, Eni sosterrà costi di ammontare significativo per adempiere gli obblighi previsti dalle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente, nonché per il ripristino ambientale, la bonifica e messa in sicurezza di aree in precedenza adibite a produzioni industriali e siti dismessi. In particolare, per quanto riguarda il rischio ambientale, Eni attualmente non ritiene che vi saranno effetti negativi sul bilancio consolidato in aggiunta ai fondi stanziati e tenuto conto degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative stipulate. Tuttavia non può essere escluso con certezza il rischio che Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perché, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471/1999; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Emission trading

Il Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 ha recepito la direttiva Emission Trading 2003/87/CE in materia di emissioni dei gas ad effetto serra e la direttiva 2004/101/CE relativa all'utilizzo di crediti di carbonio derivanti da progetti basati sui meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), in relazione al quale il 27 novembre 2008 è stata emanata la Delibera n. 20/2008 dal Comitato nazionale Emissions Trading Scheme (Minambiente-Mse) recante l'assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il quinquennio 2008-2012. A Eni sono stati assegnati permessi di emissione equivalenti a 126,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica (di cui 25,8 per il 2008, 25,8 per il 2009, 25,3 per il 2010, 25,0 per il 2011, 24,5 per il 2012), a cui vanno aggiunti circa 2,0 milioni di permessi di emissione agli impianti "nuovi entranti" nel corso del quinquennio 2008-2012. Le quote relative ai "nuovi entranti" includono solo quelle fisicamente assegnate e iscritte nel registro delle emissioni. Nell'esercizio 2010 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni Eni sono risultate, complessivamente, inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 25,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica emessa in atmosfera sono stati assegnati 25,9 milioni di permessi di emissione, facendo registrare un surplus di 0,4 milioni di tonnellate. A tale surplus si aggiungono circa 0,3 milioni di permessi di emissione – in entrata nelle disponibilità Eni – dal contratto di Virtual Power Plan GDF Suez Energia Italia, prioritariamente destinati alla copertura delle centrali di EniPower. Il surplus complessivo, pertanto, risulta pari a circa 0,7 milioni di tonnellate.

35 Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Ricavi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

I ricavi della gestione caratteristica si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	107.777	83.519	98.864
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	305	[292]	[341]
	108.082	83.227	99.523

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati al netto delle seguenti voci:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Accise	13.142	12.122	11.785
Vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	2.694	1.680	1.868
Prestazioni fatturate a partner per attività in joint venture	2.081	2.435	2.996
Vendite a gestori di impianti stradali per consegne fatturate a titolari di carte di credito	1.700	1.531	2.150
Vendite in conto permuta di altri beni	83	55	79
	19.700	17.823	18.878

I ricavi delle vendite e prestazioni di 98.864 milioni di euro comprendono i ricavi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione connessi agli accordi per servizi in concessione (357 milioni di euro).

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 41 – Informazioni per settore di attività e per area geografica.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali	48	306	266
Locazioni e affitti di azienda	98	100	84
Indennizzi	15	54	47
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali	23	31	52
Proventi per variazione prezzi di vendita su operazioni overlifting e underlifting	180	148	50
Altri proventi (*)	364	479	457
	728	1.118	956

(*) Di importo unitario inferiore a 50 milioni di euro.

Le plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali di 266 milioni di euro riguardano per 241 milioni di euro asset del settore Exploration & Production.

36 Costi operativi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Costi operativi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	58.662	40.311	48.261
Costi per servizi	13.355	13.520	15.400
Costi per godimento di beni di terzi	2.558	2.567	3.066
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	884	1.055	1.407
Altri oneri	1.660	1.527	1.309
	77.119	58.980	69.443
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(680)	(576)	(243)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(89)	(53)	(65)
	76.350	58.351	69.135

I costi per servizi comprendono compensi di intermediazione riferiti al settore Ingegneria & Costruzioni per 26 milioni di euro (155 e 79 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009).

I costi di ricerca e sviluppo privi dei requisiti per la rilevazione all'attivo patrimoniale ammontano a 221 milioni di euro (216 e 207 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009).

I costi per godimento di beni di terzi comprendono canoni per contratti di leasing operativo per 1.400 milioni di euro (957 e 1.220 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009) e royalties su prodotti petroliferi estratti per 1.214 milioni di euro (871 e 641 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009). I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Pagabili entro:			
1 anno	618	886	1.023
da 2 a 5 anni	2.585	2.335	2.278
oltre 5 anni	1.084	1.034	752
	4.287	4.255	4.053

I contratti di leasing operativo riguardano principalmente asset per attività di perforazione, time charter e noli di navi a lungo termine, terreni, stazioni di servizio e immobili per ufficio. Questi contratti, generalmente, non prevedono opzioni di rinnovo. Non ci sono significative restrizioni imposte ad Eni dagli accordi di leasing operativo con riferimento alla distribuzione di dividendi, alla disponibilità degli asset o alla capacità di indebitarsi.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri al netto degli utilizzi per esuberanza di 1.407 milioni di euro (884 e 1.055 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009) riguardano in particolare il fondo rischi ambientali per 1.352 milioni di euro (360 e 258 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009) dovuti principalmente allo stanziamento a fronte della proposta di transazione ambientale presentata al Ministero dell'Ambiente di cui si dà notizia alla nota n. 27 – Fondi per rischi e oneri. L'utilizzo netto del fondo rischi per contenziosi ammonta a 185 milioni di euro (accantonamento netto di 55 e 333 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009) dovuto principalmente alla definizione di un contenzioso antitrust di cui si dà notizia alla nota n. 27 – Fondi per rischi e oneri.

Costo lavoro

Il costo lavoro si analizza come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Salari e stipendi	3.204	3.330	3.565
Oneri sociali	694	706	714
Oneri per benefici ai dipendenti	107	137	154
Altri costi	282	342	600
	4.287	4.515	5.043
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(235)	(280)	(209)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(48)	(54)	(49)
	4.004	4.181	4.785

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nell'area di consolidamento ripartito per categoria è il seguente:

(numero)	2008	2009	2010
Dirigenti	1.621	1.653	1.569
Quadri	12.597	13.255	13.122
Impiegati	36.766	37.207	37.589
Operai	26.387	26.533	26.550
	77.371	78.648	78.830

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all'inizio e alla fine del periodo. Il numero medio dei dirigenti comprende i manager assunti e operanti all'estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla qualifica di dirigente.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Eni**Stock option**

Nel 2009 Eni ha dato discontinuità al piano di incentivazione manageriale basato sull'assegnazione di stock option ai dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Seguono le informazioni sull'attività residua dei piani relativi agli esercizi passati.

Al 31 dicembre 2010 sono in essere n. 15.737.120 opzioni per l'acquisto di n. 15.737.120 azioni ordinarie di Eni SpA del valore nominale di 1 euro. Le opzioni si analizzano per anno di assegnazione come segue:

	Numero di diritti di opzione in essere al 31 dicembre 2010	Prezzo di esercizio medio ponderato per le quantità in essere al 31 dicembre 2010 (euro)
Assegnazione 2003	213.400	13,743
Assegnazione 2004	671.600	16,576
Assegnazione 2005	3.281.500	22,514
Assegnazione 2006	2.307.935	23,121
Assegnazione 2007	2.431.560	27,451
Assegnazione 2008	6.831.125	22,540
	15.737.120	

Al 31 dicembre 2010 la vita utile residua delle opzioni è di 7 mesi per il piano 2003, di 1 anno e 7 mesi per il piano 2004, di 2 anni e 7 mesi per il piano 2005, di 1 anno e 7 mesi per il piano 2006, di 2 anni e 7 mesi per il piano 2007 e di 3 anni e 7 mesi per il piano 2008.

Il Piano di stock option più recente 2006-2008 prevede che le opzioni possono essere esercitate dopo tre anni dall'assegnazione (vesting period) e per un periodo massimo di tre anni a un prezzo corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA nel mese precedente l'assegnazione ("strike price").

L'evoluzione dei piani di stock option nel 2010 è costituita dal carry-over dei piani precedenti, come di seguito illustrato:

	2008			2009			2010		
	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)
Diritti esistenti al 1° gennaio	17.699.625	23,822	25,120	23.557.425	23,540	16,556	19.482.330	23,576	17,811
Nuovi diritti assegnati	7.415.000	22,540	22,538						
Diritti esercitati nel periodo	(582.100)	17,054	24,328	(2.000)	13,743	16,207	(88.500)	14,941	16,048
Diritti decaduti nel periodo	(975.100)	24,931	19,942	(4.073.095)	13,374	14,866	(3.656.710)	26,242	16,918
Diritti esistenti al 31 dicembre	23.557.425	23,540	16,556	19.482.330	23,576	17,811	15.737.120	23,005	16,398
di cui: esercitabili al 31 dicembre	5.184.250	21,263	16,556	7.298.155	21,843	17,811	8.896.125	23,362	16,398

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti all'inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il valore di mercato unitario delle opzioni assegnate era di 1,50 euro per azione nel 2003, di 2,01 euro per azione nel 2004, di 3,33 euro per azione nel 2005, la media ponderata per il numero di azioni di 2,89 euro per azione nel 2006, la media ponderata per il numero di azioni di 2,98 euro per azione nel 2007 e la media ponderata per il numero di azioni di 2,60 euro per azione nel 2008. Il valore di mercato è stato determinato utilizzando le seguenti assunzioni:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tasso d'interesse privo di rischio	(%)	3,2	3,2	2,5	4,0	4,7	4,9
Durata	(anni)	8	8	8	6	6	6
Volatilità implicita	(%)	22,0	19,0	21,0	16,8	16,3	19,2
Dividendi attesi	(%)	5,4	4,5	4,0	5,3	4,9	6,1

Il costo dei piani di stock option di competenza dell'esercizio ammonta a 12 milioni di euro (25 e 12 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009).

Compensi spettanti al key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della Società e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (c.d. key management personnel) in carica al 31 dicembre di ogni esercizio ammontano a 25, 35 e 33 milioni di euro rispettivamente per il 2008, il 2009 e il 2010 e si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Salari e stipendi	17	20	20
Benefici successivi al rapporto di lavoro	1	1	1
Altri benefici a lungo termine	3	10	10
Stock grant e stock option	4	4	2
	25	35	33

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a 6,4, 9,9 e 9,7 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2008, 2009 e 2010. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,634, 0,475 e 0,511 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2008, 2009 e 2010.

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di amministratore o di sindaco in Eni SpA e in altre imprese incluse nell'area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per Eni, anche se non soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Altri proventi (oneri) operativi

Gli altri proventi (oneri) operativi riguardano la rilevazione a conto economico degli effetti relativi alla valutazione al fair value dei contratti derivati su commodity in parte privi dei requisiti formali per essere trattati in base all'hedge accounting e in parte sono quelli attivati a seguito del nuovo modello di pricing della Divisione Gas & Power (v. nota n. 34 – Garanzie, impegni e rischi - Gestione dei rischi finanziari) che prevede il ricorso a strumenti derivati per una gestione attiva del margine (proventi per 7 milioni di euro). Il provento netto su contratti derivati su commodity di 131 milioni di euro (rispettivamente, un onere di 124 e un provento di 55 milioni di euro nel 2008 e nel 2009) comprende il provento di 13 milioni di euro relativo alla variazione del fair value, inefficace ai fini della copertura (componente time value), dei contratti derivati di copertura cash flow hedge posti in essere dal settore Exploration & Production e dal settore Gas & Power (un provento di 7 e 6 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009).

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Ammortamenti:			
- attività materiali	5.994	6.658	7.141
- attività immateriali	2.436	2.110	1.744
	8.430	8.768	8.885
Svalutazioni:			
- attività materiali	1.343	990	257
- attività immateriali	53	62	441
	1.396	1.052	698
a dedurre:			
- rivalutazioni di attività materiali	(2)	(1)	
- rivalutazioni di attività immateriali	(1)		
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(6)	(4)	(2)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(2)	(2)	(2)
	9.815	9.813	9.579

37 Proventi (oneri) finanziari

I proventi (oneri) finanziari si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Proventi (oneri) finanziari			
Proventi finanziari	7.985	5.950	6.117
Oneri finanziari	(8.198)	(6.497)	(6.713)
	(213)	(547)	(596)
Strumenti derivati	(427)	(4)	(131)
	(640)	(551)	(727)

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari si analizza come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Proventi (oneri) finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto			
- Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari	(248)	(423)	(551)
- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori	(745)	(330)	(215)
- Interessi attivi verso banche	87	33	18
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli non strumentali all'attività operativa	82	47	21
	(824)	(673)	(727)
Differenze attive (passive) di cambio			
- Differenze attive di cambio	7.339	5.572	5.897
- Differenze passive di cambio	(7.133)	(5.678)	(5.805)
	206	(106)	92
Altri proventi (oneri) finanziari			
- Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale	236	223	187
- Proventi su partecipazioni	241	163	
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli strumentali all'attività operativa	62	39	73
- Interessi su crediti d'imposta	37	4	2
- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo ^(a)	(249)	(218)	(251)
- Altri proventi finanziari	78	21	28
	405	232	39
	(213)	(547)	(596)

(a) La voce riguarda l'incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, ad un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

I proventi (oneri) su contratti derivati si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Contratti su valute	(300)	40	(111)
Contratti su tassi di interesse	(127)	(52)	(39)
Opzioni su titoli		8	19
	(427)	(4)	(131)

Gli oneri netti su strumenti derivati di 131 milioni di euro (oneri netti per 427 e 4 milioni di euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009) si determinano principalmente per la rilevazione a conto economico degli effetti relativi alla valutazione al fair value dei contratti derivati privi dei requisiti formali per essere trattati in base all'hedge accounting secondo gli IFRS in quanto stipulati su importi corrispondenti all'esposizione netta dei rischi su cambi e su tassi d'interesse e, pertanto, non sono riferibili a specifiche transazioni commerciali o finanziarie. La stessa carenza di requisiti formali per considerare di copertura i contratti derivati comporta la rilevazione delle differenze attive nette di cambio in quanto gli effetti dell'adeguamento al cambio di fine esercizio delle attività e passività in moneta diversa da quella funzionale non vengono contabilmente compensate dalla variazione dei fair value dei contratti derivati.

38 Proventi (oneri) su partecipazioni**Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto**

L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto si analizza come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Plusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	761	693	717
Minusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	(105)	(241)	(149)
Utilizzi (accantonamenti) netti del fondo copertura perdite per valutazione con il metodo del patrimonio netto	(16)	(59)	(31)
	640	393	537

L'analisi delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è indicata alla nota n. 17 – Partecipazioni.

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

Gli altri proventi (oneri) su partecipazioni si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Dividendi	510	164	264
Plusvalenze da vendite	218	16	332
Minusvalenze da vendite	(1)		
Altri proventi (oneri) netti	6	(4)	23
	733	176	619

I dividendi di 264 milioni di euro riguardano essenzialmente la Nigeria LNG Ltd (188 milioni di euro) e la Saudi European Petrochemical Company "IBN ZAHR" (41 milioni di euro).

Le plusvalenze da vendite relative al 2010 di 332 milioni di euro riguardano essenzialmente la cessione del 100% della Società Padana Energia SpA (169 milioni di euro), la cessione del controllo (25%) della GreenStream BV (93 milioni di euro) e la cessione del 100% della Distri RE SA (47 milioni di euro).

Le plusvalenze da vendite relative al 2009 di 16 milioni di euro comprendono 10 milioni di euro relativi alla revisione del prezzo di vendita della Gaztransport et Technigaz SAS avvenuta nel 2008. Le plusvalenze da vendite relative al 2008 di 218 milioni di euro riguardano essenzialmente la vendita della Gaztransport et Technigaz SAS (185 milioni di euro), della Agip España SA (15 milioni di euro) e della Padana Assicurazioni SpA (10 milioni di euro).

39 Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2008	2009	2010
Imposte correnti:			
- imprese italiane	1.916	1.724	1.315
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	9.744	5.989	7.893
- imprese estere	426	483	521
	12.086	8.196	9.729
Imposte differite e anticipate nette:			
- imprese italiane	(1.603)	(534)	(474)
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	(827)	(733)	(97)
- imprese estere	36	(173)	(1)
	(2.394)	(1.440)	(572)
	9.692	6.756	9.157

Le imposte correnti dell'esercizio relative alle imprese italiane di 1.315 milioni di euro riguardano l'IRE e le imposte sostitutive per 1.077 milioni di euro, l'Irap per 224 milioni di euro e imposte estere per 14 milioni di euro.

L'incidenza delle imposte sull'utile dell'esercizio prima delle imposte è del 55,4% (50,3% e 56,0% rispettivamente nel 2008 e nel 2009) a fronte dell'incidenza fiscale teorica del 39,6% (38,2% e 40,1% rispettivamente nel 2008 e nel 2009) che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale

italiana del 34,0%²⁰ (IRES) all'utile prima delle imposte e del 3,9% (Irap) al valore netto della produzione.

L'analisi della differenza tra l'aliquota fiscale teorica e quella effettiva per i tre periodi messi a confronto è la seguente:

(%)	2008	2009	2010
Aliquota teorica	38,2	40,1	39,6
Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota teorica:			
- maggiore incidenza fiscale sulle imprese estere	15,2	13,3	15,0
- effetto applicazione Decreto Legge n. 112/2008, Legge Finanziaria 2008 e riforma Libia	(3,8)	2,4	
- differenze permanenti e altre motivazioni	0,7	0,2	0,8
	12,1	15,9	15,8
	50,3	56,0	55,4

La maggiore incidenza fiscale delle imprese estere riguarda il settore Exploration & Production per 16,1 punti percentuali (17,1 e 16,1 punti percentuali rispettivamente nel 2008 e nel 2009).

L'effetto applicazione Decreto Legge n. 112/2008, Legge Finanziaria 2008 e riforma Libia ha riguardato: nel 2009, (i) il conguaglio in Libia dell'imposta sul reddito relativo all'esercizio precedente per 230 milioni di euro determinato principalmente da modifiche dei criteri di valorizzazione dei ricavi; (ii) la ridotta deducibilità in Italia del costo del venduto determinata dalla riduzione della quantità del magazzino gas (64 milioni di euro); nel 2008 (iii) il rilascio delle imposte differite stanziate relativamente alla differenza tra il valore di libro delle scorte determinate secondo il metodo del costo medio ponderato e quello fiscalmente riconosciuto determinato secondo il metodo LIFO (528 milioni di euro). Il rilascio è conseguente all'emanazione del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito in Legge n. 133/2008) che da una parte ha abolito per le imprese del settore energia la possibilità di valutare le scorte secondo il metodo LIFO, dall'altra ha previsto un'imposta sostitutiva del 16% sulla differenza di valore tra LIFO e costo medio ponderato. Il fondo imposte differite eccedente l'imposta sostitutiva dovuta (229 milioni di euro) è stato rilasciato a beneficio del conto economico con un effetto netto positivo di 176 milioni di euro che tiene conto del ripristino della fiscalità IRES calcolata con l'aliquota del 33% introdotta dal Decreto n. 112/2008 rispetto a quella precedente calcolata con l'aliquota del 27,5%. L'imposta sostitutiva è pagata in tre rate annuali di pari importo a partire dal 2009; (iv) la rimozione dei limiti al riconoscimento fiscale dei valori di libro dell'attivo e del passivo delle società controllate incluse nel consolidato fiscale con il versamento di un'imposta sostitutiva del 6% (370 milioni di euro; 290 milioni al netto della sostitutiva) in base alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2008; (v) la riforma attuata in Libia dell'imposizione sugli utili delle imprese petrolifere che operano in regime di PSA che ha comportato la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto degli asset e conseguentemente la parziale eccedenza del fondo imposte differite stanziato di 173 milioni di euro; (vi) il ripristino della fiscalità IRES delle imprese del settore energia calcolata con l'aliquota del 33% introdotta dal Decreto Legge n. 112/2008 rispetto a quella precedente calcolata con l'aliquota del 27,5% (94 milioni di euro).

Le differenze permanenti e altre motivazioni dell'esercizio 2010 di 0,8 punti percentuali comprendono: (i) in aumento, 1,5 punti percentuali relativi all'addizionale IRES prevista della Legge n. 7 del 6 febbraio 2009 e, in diminuzione, 0,6 punti percentuali relativi al provento non tassato connesso alla definizione di un contenzioso antitrust di cui si dà notizia alla nota n. 27 – Fondi per rischi e oneri; nel 2009 di 0,2 punti percentuali comprendono: (ii) in aumento, l'accantonamento di 250 milioni di euro connesso alla stima della sanzione delle Autorità USA relativa al consorzio TSKJ di cui si dà notizia alla nota n. 34 – Garanzie, impegni e rischi - Contenziosi; (iii) in diminuzione, la rilevazione di imposte differite attive determinate dall'allineamento mediante il versamento di una imposta sostitutiva dei valori fiscali ai maggiori valori di libro di alcuni asset minerari nell'ambito della riorganizzazione delle attività in Italia e dalla parziale deducibilità dell'Irap dall'imposta sul reddito anche relativamente ad esercizi passati (222 milioni di euro).

40 Utile per azione

L'utile per azione semplice è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie.

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione è di 3.638.835.896, di 3.622.405.852 e di 3.622.454.738 rispettivamente negli esercizi 2008, 2009 e 2010.

L'utile per azione diluito è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie, incrementate del numero delle azioni che potenzialmente potrebbero essere emesse.

Al 31 dicembre 2008, 2009 e 2010 le azioni che potenzialmente potrebbero essere emesse riguardano le azioni assegnate a fronte dei piani di stock option. Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzate ai fini del calcolo dell'utile per azione diluito è di 3.638.854.276, di 3.622.438.937 e di 3.622.469.713 rispettivamente negli esercizi 2008, 2009 e 2010.

[20] Comprende l'aliquota addizionale di 5,5 punti percentuali sul reddito imponibile delle imprese del settore energia (imprese che hanno come attività principale la produzione e commercializzazione di idrocarburi ed energia elettrica, nonché un fatturato superiore a 25 milioni di euro) con effetto dal 1° gennaio 2008 e l'ulteriore incremento di un punto percentuale stabilito con effetto 1° gennaio 2009 come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008 (convertito in Legge n. 133/2008).